



RIFUGI ALPINI

Definizione dell'attività – art. 9 L.R. 16/2004 e successive modifiche

I rifugi rientrano tra le strutture ricettive extralberghiere.

Esistono due tipologie di rifugio: il rifugio alpino e il rifugio escursionistico. Questa scheda è dedicata al **rifugio alpino**.

Si definisce "**rifugio alpino**" quella struttura ricettiva aperta al pubblico idonea ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni.

Gestione

I rifugi sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti senza scopo di lucro. I rifugi possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.

Inizio Attività

Per aprire un Rifugio Alpino ci si deve rivolgere al Comune in cui è ubicata la struttura, presentando una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in modalità telematica, attraverso la piattaforma online [Accesso Unitario](#).

In caso di mancato avvio dell'attività entro 180 giorni dalla presentazione della segnalazione, la stessa perde efficacia, fatte salve le responsabilità civili, penali ed amministrative derivanti dalla gestione abusiva dell'attività.

Gestione unitaria

Per **gestione unitaria** di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti, anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi relativi alla struttura.

Periodi di apertura

I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in **annuali** e **stagionali**:

- per apertura **annuale** si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare;
- per apertura **stagionale** si intende un periodo di apertura **non inferiore a 3 mesi consecutivi e non superiore complessivamente a 9 mesi** nell'arco dell'anno solare

Marchio -Targa

La Regione ha adottato un marchio per connotare l'attività di Rifugio alpino in Emilia-Romagna con Determina dirigenziale n. 6008 del 2 maggio 2006 e sua rettifica n. 7593 del 6 giugno 2006. All'esterno della struttura deve essere esposta in modo ben visibile la targa con il marchio approvato.

I file del marchio possono essere scaricati al seguente link [Marchio identificativo regionale per le strutture extralberghiere denominate case per ferie \(zip4.98 MB\)](#). I file contenuti nella cartella sono apribili solamente da programmi che gestiscono la grafica vettoriale e sono destinati alle aziende grafiche per la realizzazione delle targhe. E' possibile anche consultare il Manuale di Immagine coordinata contenente tutte le specifiche e le indicazioni per l'utilizzo del marchio [Manuale applicativo di immagine coordinata per la ricettività extraalberghiera \(3.5 MB\)](#)

Dotazioni e servizi garantiti:

- Locali riservati all'alloggiamento del gestore-custode;
- Cucina per preparazione dei pasti, anche in modalità "autogestione";
- Spazio attrezzato utilizzabile per consumo di alimenti e bevande;
- Spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposte (letti a castello); per ogni posto letto deve essere disponibile almeno una coperta;
- Servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionati;
- Acqua potabile;
- Impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque;
- Posto telefonico, o in caso di impossibilità di allaccio, apparecchiature di radio-telefono;
- Adeguato numero di apparecchi estintori;
- Lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all'alba;
- Cassetta di pronto soccorso;
- Adeguato spazio per custodia di materiali e attrezzi del soccorso. (esclusi da questo obbligo se ubicati in vicinanza di aree urbanizzate o servite dal reticolo viario);
- Idoneo impianto per la produzione di energia elettrica e impianto di riscaldamento;
- Piazzola nelle vicinanze idonea all'atterraggio di elicotteri del Soccorso alpino.

Somministrazione e forniture

Unitamente al servizio ricettivo si può effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e anche a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. In tal caso non occorre una SCIA ulteriore ma occorre la **notifica sanitaria***. Si può provvedere alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. Vista la particolare collocazione dei rifugi alpini la presentazione della S.C.I.A. consente, oltre alla attività propriamente ricettiva, la somministrazione di alimenti e bevande agli ospiti, alloggiati o in transito. Tale attività non è, infatti, considerata una vera e propria somministrazione al pubblico ai sensi dell'art. 18 comma 3 della L.R. 16/04 in considerazione della finalità prevista dalla legge per queste strutture di offrire ospitalità e ristoro agli escursionisti. Occorre la **notifica sanitaria***.

***Notifica sanitaria:** comunicazione dell'operatore del settore alimentare, nella quale è attestato il rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione all'attività svolta. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute sono di competenza dell'Azienda USL.

I rifugi possono essere dotati di uno o più locali adibiti a cucina comune per la preparazione personale dei pasti da parte degli ospiti, che può essere resa disponibile anche in modalità di autogestione.

Cucina autogestita - In questo caso non è necessaria la notifica sanitaria purché tale cucina rispetti i parametri minimi previsti per le cucine degli affittacamere che effettuano somministrazione dei pasti agli alloggiati¹, ad eccezione del requisito riguardante il frigorifero. In questo caso dovrà essere garantita la presenza di un frigorifero di capacità di almeno 230 litri lordi ogni 12 ospiti che usufruiscono della cucina autogestita e in caso di utilizzo promiscuo dovranno essere forniti contenitori dotati di coperchio adatti all'uso alimentare, per il deposito dei cibi nel frigorifero.

Dipendenze

E' possibile attivare dipendenze ubicate nelle immediate vicinanze della casa-madre di norma non superiore a 100 metri. Per attivare le dipendenze occorre effettuare separata SCIA. Le dipendenze devono rispettare i requisiti minimi previsti per la struttura, ad esclusione dei servizi collettivi, per i quali si appoggiano alla casa-madre.

Adempimenti, obblighi e vincoli del gestore:

- comunicazione dati consistenza ricettiva e movimento dei clienti al Servizio statistica regionale - [Contatti per singolo capoluogo di provincia](#);
- comunicazione delle generalità delle persone alloggiate alla locale autorità di Pubblica Sicurezza, entro 24 ore, ai sensi dell'art.109 del TULPS e conservazione dei files previa procedura di autenticazione nel sito internet del progetto "[Alloggiati web](#)" (abilitazione richiesta dai titolari alla Questura); I rifugi alpini inseriti nell'elenco regionale non sono soggetti all'obbligo della comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza delle generalità delle persone alloggiate, ai sensi dell'art. 109 del T.U.L.P.S;
- comunicazione periodi apertura e chiusura della struttura, da effettuarsi entro il 1° ottobre per l'anno successivo, solo in caso di variazione della precedente comunicazione (le eventuali variazioni possono essere comunicate al Comune durante tutto l'anno, con un preavviso di almeno 5 giorni prima del verificarsi dell'evento, attraverso la piattaforma [Accesso Unitario](#));
- deve essere esposta, in luogo ben visibile, nel luogo di ricevimento della struttura, la tabella prezzi con l'indicazione dei prezzi applicabili ben visibile, scaricabile dal sito regionale: [Tabella-prezzi da esporre nelle strutture ricettive — Imprese \(regione.emilia-romagna.it\)](#). I prezzi indicati nella tabella devono essere quelli applicati in quel momento e valgono come prezzi massimi;
- consentire l'Accesso agli incaricati del Comune, in ogni momento anche mediante sopralluoghi, per verificare che le strutture siano in possesso dei requisiti dichiarati e che l'attività sia svolta in modo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente (L. R. 16/04 e ss mm ii, DGR 2186/2005, Regolamenti comunali e strumenti urbanistici comunali);
- comunicazione preventiva al Comune di ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata d'inizio attività;
- attuazione delle misure di controllo previste dalla DGR 1115/2008 "Approvazione linee-guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi".

¹1) Superficie totale utile di almeno 9 mq., con l'aggiunta di 0,3 mq. per ogni posto letto oltre il terzo; 2) Pavimento e pareti come richiesto per cucina di civile abitazione dal Regolamento edilizio comunale; 3) Finestra apribile all'esterno con le caratteristiche richieste dal Regolamento edilizio comunale per ambienti con destinazione d'uso per attività principale; 4) Impianto idrico per acqua calda e fredda, impianto elettrico, impianto di scarico, come richiesto per cucina di civile abitazione dal Regolamento edilizio comunale; 5) Cappa e canna di esalazione sopra i fuochi con le caratteristiche delle norme UNI 7129; 6) Un acquaio a due lavelli; 7) Apparecchio di cottura ad almeno 4 fuochi; 8) Un frigorifero; 9) Superficie di lavorazione pari ad almeno il 15% della superficie del pavimento della cucina; 10) Un armadio o simile per riporre le stoviglie; 11) Un armadio o simile per dispensa

- Non è più prevista la comunicazione dei prezzi massimi alla Provincia
- Occorre registrarsi nella banca dati del Ministero del Turismo BDSR tramite il portale <https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/> e ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) che andrà esposto all'esterno dello stabile e indicato in tutte le situazioni di pubblicità, promozione e commercializzazione della struttura ricettiva, con qualunque mezzo effettuate.

È stata emanata la [Circolare del Settore Turismo, Commercio, Economia urbana, Sport prot. n. 961915 del 5/9/2023](#) con la quale sono state date indicazioni interpretative principalmente in merito all'armonizzazione della normativa regionale sul CIR con la normativa nazionale sul CIN, il Codice identificativo nazionale obbligatorio per tutte le strutture e le tipologie ricettive.

REQUISITI

REQUISITI SOGGETTIVI

- Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell'immobile oggetto della struttura ricettiva;
- iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese (Registro Imprese o REA) della Camera di Commercio;
- essere in possesso dei requisiti morali di cui al R.D. 773/1931 (TULPS);
- non sussistenza di cause di divieto,

REQUISITI OGGETTIVI

L'immobile in cui si esercita l'attività deve avere caratteristiche strutturali conformi alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e prevenzione incendi, nonché a quelle sulla destinazione d'uso di locali e edifici e deve possedere il certificato di conformità edilizia e agibilità o documentazione equipollente indicata dal Comune.

I rifugi alpini sono predisposti per ricovero, ristoro e soccorso alpino; devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura, disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate; durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata.

Parametri edilizi minimi

Per quanto riguarda la **cucina**, deve avere superficie minima pari a mq. 12 e altezza media di almeno m. 2,40 (minima 2 m.), superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/16 della superficie del pavimento, cappa di aspirazione sopra ai fuochi collegata alla relativa canna di espulsione; rivestimento del pavimento e pareti fino ad altezza di almeno 1,80 m, con materiale liscio, lavabile e disinfettabile; doppio lavello con acqua calda e fredda con comando non manuale e frigorifero con separazione tra formaggi, salumi ed altri alimenti; piani di lavoro di dimensioni adeguate; servizio igienico completo riservato al personale di gestione (presenza di: wc, lavandino, bidet, doccia) e antibagno ad uso spogliatoio.

Lo spazio di **consumo di alimenti e bevande** deve essere di altezza media non inferiore a m. 2,20 (minima 2 m.), superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/16 della superficie del pavimento; 1 wc con lavabo ogni 50 mq di superficie utile (o sue frazioni) delle sale di ristoro.

Gli **spazi per il pernottamento** devono essere composti da camere dormitorio di almeno 4 mq di superficie per posto letto; altezza media non inferiore a m. 2,20 e altezza minima non inferiore a m. 2, adeguato ricambio di aria pari almeno a 2 ricambi orari mediante ventilazione naturale (a parete e/o con l'ausilio di canne); divieto di fumare e di installazione caldaie o simili strumenti di riscaldamento in locali dormitorio; gli spazi devono essere dotati di una superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/16 della superficie del pavimento;

decadenza o sospensione

- In caso di gestione da parte di operatori privati (ad eccezione delle associazioni senza scopo di lucro): convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.

Gli **spazi adibiti a servizi igienico sanitari** devono avere una stanza da bagno completa di uso comune ogni piano con almeno: un lavabo ogni 10 posti letto o frazione; 1 wc ogni 15 posti letto o frazione; 1 doccia ogni 20 posti letto; un'altezza media di m. 2,20 e minima 2; superficie finestrata apribile ~~posta ad~~ non inferiore ad 1/16 della superficie del pavimento; pareti con altezza di 1,60 di materiale liscio, lavabile e disinfettabile; Le **porte** devono avere una larghezza non inferiore a cm. 65.

Deroghe

In presenza di condizioni ambientali particolarmente impegnative, potranno esserci deroghe ai parametri sopraelencati. In particolare, nelle camere dormitorio potrà essere raggiunto il parametro minimo di 3 mq per posto letto, solo in presenza di adeguato ricambio d'aria, pari ad almeno 3 ricambi orari. Nel caso siano richieste deroghe ai parametri minimi, occorre acquisire l'assenso all'applicazione della deroga da parte del Comune.

Vista la particolare collocazione dei rifugi alpini la presentazione della SCIA consente oltre alla attività propriamente ricettiva la somministrazione di alimenti e bevande agli ospiti alloggiati o in transito. Tale attività non è, infatti, considerata una vera e propria somministrazione al pubblico in considerazione della finalità prevista dalla legge per queste strutture di offrire ospitalità e ristoro agli escursionisti.

PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative all'attività di rifugio alpino, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.

NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali, per le leggi regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it> e per gli altri atti regionali <https://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/doc/normativa/ostelli-e-rifugi> :

- **LR 28/07/2004 n. 16** - Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità;
- **Determina 15/12/2010 n. 14543** - Approvazione modulistica relativa all'inizio dell'attività di strutture ricettive extralberghiere e alla classificazione delle case e appartamenti per vacanze e di appartamenti ammobiliati per uso turistico;
- **DGR 19/12/2005 n. 2186** - Approvazione dei requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso turistico;
- **Determina dirigenziale n. 6008 del 2 maggio 2006** - L.R.16/04 - Approvazione dei marchi identificativi delle strutture ricettive extralberghiere in esecuzione della delibera di giunta regionale n.2186 del 19/12/2005, rettificata dalla **Determina dirigenziale n. 7953 del 6 giugno 2006**



- **Delibera della Giunta Regionale n. 1753 del 31 ottobre 2016** - Disposizioni in materia di disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità in attuazione della Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.
- **Determina dirigenziale n. 20997 del 29 dicembre 2016** - Approvazione modelli delle tabelle prezzi da esporre nelle strutture ricettive
- **Delibera di Giunta regionale n. 1156 del 23 luglio 2018** - L.R. N. 16/2004 e s.m.i. - Art. 21 comma 3 lett. d) - Approvazione modalità e termini per la comunicazione dei periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive e dei bed and breakfast;